



golamenti e norme di legge che, successivamente alla nascita della presente Associazione, entreranno in vigore sull'istituto di conciliazione, in materia civile e commerciale.

3. L'Associazione si propone, infatti, di offrire in maniera efficace ed efficiente, una risposta adeguata all'esigenza, sentita da più parti, di poter accedere a soluzioni alternative delle controversie, al di fuori dei normali circuiti giurisdizionali.

4. Potrà, tra l'altro organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione, rilasciando, ove previsto dalle norme in vigore, attestati abilitativi all'attività professionale di conciliatore, mediatore o arbitro.

5. Per il raggiungimento dello scopo, l'Associazione è libera di scegliere ogni e qualsiasi modalità organizzativa, formativa e patrimoniale, ritenuta adeguata e legittima, quali ad esempio: attività di studio, promozione culturale, convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, al fine di agevolare la comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche, in materia di conciliazione, mediazione e arbitrato, per le soluzioni alternative delle controversie.

6. L'Associazione si ripromette altresì di interagire, consorzarsi e collaborare con altri enti ed organismi di uguale specie e natura, in Italia e all'Estero.

7. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

**Art. 4**

L'associazione è regolata dallo statuto che si allega al presente atto sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale

**Art.5**

In base alle norme statutarie, quali membri del primo Consiglio Direttivo vengono nominati per i primi cinque anni i signori:

Presidente - ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA

Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento SCANDALE CARLO

Il Segretario - Tesoriere PUGLIESE PIERANGELO ANTONIO

**Art. 6**

I componenti delegano il Presidente del Consiglio Direttivo a curare le pratiche che fossero necessarie .

**Art. 7**

Il fondo associativo - capitale sociale viene fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), costituito dagli apporti di euro 1000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun socio fondatore

**Art.8**

Le spese del presente atto e sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

**Statuto dell'Associazione "CO.MED.A." (Conciliazione Mediazione ed Arbitrato)**

**Art. 1**

1. E' costituita l'associazione "CO.MED.A." (Conciliazione Mediazione ed Arbitrato)

(di seguito denominata anche "CO.MED.A." o Associazione), con sede sociale in Conversano.

2. L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici.

3. Può aderire ad Enti ed organizzazioni in armonia con i propri scopi sociali.

4. La durata è illimitata. L'Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.



*Handwritten signatures and notes on the right side of the page:*  
- A large signature: *Gianni...*  
- A signature: *Carlo Scandale*  
- A signature: *Pierangelo Pugliese*  
- A signature: *Mrs. Giovanna Zaccheo*

*Handwritten notes at the bottom right:*  
- *Bev-glee beds*  
- *Dante Comita*  
- *Giovanna Zaccheo*



ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale, entro trenta giorni dalla sua scadenza. Contro il provvedimento di esclusione, è possibile proporre appello in assemblea, entro trenta giorni dallo stesso.

6. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

7. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale, prevalentemente, delle attività prestate, in forma libera e gratuita, dagli associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

8. L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata almeno una volta l'anno e tutte le volte che sia necessario, dal Presidente ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche tramite e-mail, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea (in questo caso costituita da tutti i soci con anzianità di almeno sei mesi) delibera sull'approvazione del rendiconto entro il 30 Aprile. L'esercizio va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo rendiconto si riferisce all'anno 2011 a partire dalla data di costituzione dell'associazione. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato, munito di delega scritta. L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

9. L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art. 4

1. Il Consiglio Direttivo si compone di 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere, prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Direttivo, nel quadro generale degli indirizzi fissati dall'Assemblea, elegge nel proprio seno:

1. Il Presidente

2. Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento

3. Il Segretario - Tesoriere

a. Detta i criteri di azione della "Associazione";

b. Approva il rendiconto entro il 28 Febbraio di ogni anno;

c. Sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario consuntivo, relativo all'anno precedente e quello preventivo, relativo all'anno in corso. Il rendiconto consuntivo dovrà restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i dieci giorni che precedono l'assemblea; i soci possono prenderne visione;

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- d. Determina la misura e le modalità di corresponsione del contributo di ammissione e quello annuale dovuto dai soci;
- e. Approva e modifica gli eventuali regolamenti interni;
- f. Delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione di eredità e delle donazioni in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- g. Provvede alle attività dell'Associazione e propone all'Assemblea circa la destinazione degli eventuali avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E', in ogni caso, fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
- h. Potrà attribuire specifiche deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità dell'Associazione;
- i. Potrà affidare incarichi ai Soci e a terzi, specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;
- j. Delibera sulle istituzioni di sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e sull'eventuale comitato esecutivo che dovrà gestirle;
- k. Delibera sul regolamento di gestione e di controllo delle sedi secondarie e su tutti gli aspetti economici ed amministrativi necessari al buon funzionamento delle stesse;
- l. Delibera sull'affiliazione di altre associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali e all'uso del logo.

Art. 5

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, che lo sceglie tra i propri membri.
- 2. Il Presidente rappresenta la "Associazione CO.MED.A." ad ogni effetto di legge e statutario ed ha la legale rappresentanza, che può delegare.
- 3. Il Presidente:
  - a. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti necessari e può sostituirsi ad esso nei casi di urgenza, riferendo al Consiglio i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva;
  - b. Presiede le riunioni del Consiglio;
  - c. Ha facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati o procuratori alle liti;
  - d. Può compiere tutti gli atti che non sono demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse della "CO.MED.A."

Art. 6

- 1. Il Segretario coadiuva il Presidente e redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- 2. Il Tesoriere dispone per le spese e le riscossioni ordinarie, redige i libri contabili dell'Associazione e predispose il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art. 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1. Dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- 2. Da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari, legati e da ogni altra entrata, destinata all'esercizio delle attività statutarie;
- 3. Da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- 4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6. Dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

7. Erogazioni liberali degli associati e di terzi.

Art. 8

Possono essere causa di scioglimento:

1. L'impossibilità manifesta di raggiungere lo scopo associativo;
2. La delibera assembleare di messa in liquidazione;

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione, che abbia scopi istituzionali analoghi.

Art. 9

Qualsiasi controversia tra i Soci oppure fra un socio e l'Associazione, derivante dallo svolgimento delle attività associative, comprese quelle inerenti la validità e l'interpretazione del presente Statuto, eccetto quelle escluse per legge, sarà deferita a qualsiasi organismo di conciliazione, di natura pubblica o privata e risolto secondo il regolamento di conciliazione da questo adottato.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora non fosse possibile arrivare ad una composizione pacifica della lite, ogni eventuale procedimento giudiziario relativo alle liti associative sarà di esclusiva competenza del Foro di Bari.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi in materia di associazioni.

PUTIGNANO 30 MAR. 2011

*Maria De Rosa*  
*Barbara De Rosa*  
*Dante Comita*  
*Giuseppe De Rosa*  
*Anna Maria De Rosa*  
*Antonio De Rosa*  
*Maria De Rosa*  
*Roberto De Rosa*  
*Giuseppe De Rosa*



**Agenzia delle Entrate**  
 Direzione Provinciale di Bari  
 Ufficio Territoriale di Gioia del Colle  
 Atto registrato il 01-04-2011  
 al n. 3049 serie 3  
 esatte € 168,00

Per il Direttore Provinciale  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 FUNZIONI PER TERRITORIO  
 DOTT. DE ROSA PARADISO